



ORDINANZA N. 33/2023 DEL 21/03/2023

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

**PORTO DI ORTONA
MANIFESTAZIONE VELICA DENOMINATA
“ITALIA CUP ILCA”**

DAL 23 AL 26 MARZO 2023

- VISTA** la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 6 comma 5 della l. 84/94 ss.mm.ii. a mente del quale le Autorità di sistema portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotate di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare di bilancio e finanziaria;
- CONSIDERATO** che l'art. 8 comma 3 lett. m) l. 84/94 ss.mm.ii. dispone che il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale amministra le aree e i beni del demanio marittimo, ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza, sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il Comitato di gestione, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del codice della navigazione e nelle relative norme di attuazione;
- VISTO** il D.M. 15.03.2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
- VISTO** l'art. 6 comma 4 lett. a) della legge 28 gennaio 1994, n. 84, secondo cui l'Autorità di Sistema Portuale svolge compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e



concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 ibidem e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali;

- VISTO** ancora, l'art. 6 comma 4 lett. a) l. 84/94 a mente del quale all'Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;
- VISTO** l'art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della navigazione;
- VISTA** l'istanza acquisita al prot. recante n. E-3614 del 27/02/2023 presentata dalla Lega Navale Italiana Sezione di Ortona (C.F. 82002400693) per lo svolgimento della manifestazione velica denominata "Italia Cup ILCA" prevista nei giorni dal 23 al 26 marzo 2023;
- VISTA** l'autorizzazione rilasciata da questo Ente, ai sensi dell'art. 45 bis Cod. Nav. portante n. 04-03/2018 rep. 1407 del 21/11/2018, con la quale la Regione Abruzzo, titolare di concessione n. 59/2008 del 15/07/2008 e riconnesso subingresso n. 29/2016 del 18/08/2016, ha affidato in gestione alla Lega Navale di Ortona, un'area demaniale marittima interessata in quota parte dalla manifestazione velica in oggetto;
- VISTA** la concessione demaniale marittima n. 41/2008 rep. 254/08 del 24/06/2018 e la relativa concessione suppletiva n. 07/2012 rep. 161/2012 del 31/05/2012;
- VISTA** la nota prot. U-3710 del 01/03/2023 di questa Autorità con cui sono state richieste le integrazioni e gli adempimenti necessari per l'avvio e le successive determinazioni di competenza;
- VISTA** la documentazione integrativa acquisita su richiesta di questo Ente ai prot. portanti nn. E-3767 del 02/03/2023 e E-3781 del 02/03/2023, recanti l'elaborato planimetrico riportante le indicazioni dimensionali degli apprestamenti previsti e delle aree richieste, in parte relative a spazi demaniali già assentiti alla Lega Navale in virtù dei titoli demaniali sopra richiamati e in parte al di fuori dei suddetti spazi demaniali così come regolati con il presente provvedimento;
- VISTE** ancora, le note recanti prot. nn. E-3767 del 02/03/2023 e E-3781 del 02/03/2023 con le quali la Lega Navale ha inviato la quietanza di pagamento della polizza fidejussoria n. 780502898 emessa dalla società UnipolSai Assicurazioni S.p.a., la quietanza di pagamento della polizza assicurativa RCT-RCO n. 1/2731/65/131254608 e del canone accertato dagli Uffici;
- VISTO** l'art. 18 bis del vigente Regolamento di Amministrazione del Demanio, approvato e reso esecutivo con Ordinanza Commissariale n. 22/2021;



- CONSIDERATO** che i provvedimenti sono accordati con l'obbligo del richiedente di manleva dell'Ente per eventuali danni a cose e persone derivante dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;
- VISTE** le circolari n. 90 in data 27/07/1999 e n. 99 in data 15/05/2000 dell'allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione, che disciplinano le occupazioni di breve durata, anche per finalità sportive;
- VISTI** gli artt.5/comma 3 e 7 del nuovo C.d.S. approvato con D.Lgs 30/04/1992 n.285 e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con DPR 16/12/1992 n.495, per la parte applicabile;
- VISTE** le valutazioni partecipate dalla locale Autorità Marittima, con comunicazione acquisita al prot. n. E-4344 del 10/03/2023, giusta richiesta dei preposti Uffici con nota U-4229 del 09/03/2023;
- VISTE** le valutazioni partecipate dalla Divisione Safety-Security di questo Ente, con comunicazione acquisita al prot. n. U-4558 del 14/03/2023;
- VISTA** la nota prot. U-4765 del 16/03/2023 di questa Autorità con cui sono state richieste delucidazioni ed integrazioni documentali in merito all'utilizzo di ulteriori aree assentite in concessione al Comune di Ortona, giusta licenza n. 04-2/2022 del 27/05/2022, come emerso dal parere partecipato dalla locale Capitaneria di Porto;
- VISTA** la documentazione integrativa acquisita al prot. n. E-4855 del 17/03/2023, recante l'elaborato planimetrico aggiornato riportante tutte le aree richieste per l'evento in argomento, nonché l'indicazione degli addetti alla sicurezza;
- VISTA** l'Ordinanza Dirigenziale n. 83 del 16/03/23 emessa dal Comune di Ortona recante disciplina temporanea della circolazione veicolare e degli stalli di parcheggio assentiti in concessione alla predetta Amministrazione comunale e oggetto di richiesta dal sodalizio istante;
- RITENUTO** di dover provvedere nel perseguimento delle giuste condizioni di tutela della pubblica incolumità alla azione del presente provvedimento di polizia marittima assentendo le attività di cui alla manifestazione in argomento, la fruibilità delle aree domandate e la allocazione degli apprestamenti richiesti per l'evento sportivo denominato "Italia Cup ILCA";
- VISTI** gli atti d'ufficio;

RENDE NOTO



che, dal 23 al 26 marzo 2023, avrà luogo, nell'ambito portuale di Ortona, lo svolgimento della manifestazione velica denominata "Italia Cup ILCA" prevista nei giorni dal 24 al 26 marzo 2023.

Per come evidenziato negli elaborati grafici allegati alla presente Ordinanza, sarà prevista l'occupazione temporanea di area demaniale a terra per: area parcheggi lato mare di via Cervana (per riserva dei parcheggi per gli ufficiali di regata della manifestazione in argomento e delle autovetture dello staff – come individuato nell'allegato grafico allegato); per l'installazione di n. 4 container di dimensioni mt. 6x2,45 all'interno rispettivamente dell'area assentita in concessione all'istante giusta licenza 41/2008 rep. 254/08 del 24/06/2018 e concessione suppletiva n. 07/2012 rep. 161/2012 del 31/05/2012 e dell'area affidata in gestione alla Lega Navale, giusta autorizzazione ex art. 45bis Cod. Nav. n. 04-03/2018 rep. 1407 del 21/11/2018 da parte della Regione Abruzzo in forza di concessione n. 59/2008 del 15/07/2008 (come meglio individuati nell'elaborato grafico) dal 15/03/2023 al 15/04/2023;

l'autorizzazione all'uso, non esclusivo, dello scivolo pubblico nelle vicinanze dei Cantieri Pasquini, nei giorni 23 marzo e 26 marzo p.v. dalle ore 09:00 alle 18:00 circa.

Il soggetto organizzatore è la Lega Navale Italiana Sezione di Ortona - C.F. 82002400693, corrente in Ortona (CH), Via Giovanni XXIII, 49/a;

Soggetti reperibili per tutta la durata della Manifestazione:

- Avv. Roberto Diano, Presidente protempore della Lega Navale Italiana sezione di Ortona, contattabile all'utenza 348/8125698 dallo stesso all'uopo fornita;
- Dott.ssa Cristiana Di Luzio, addetta antincendio e primo soccorso nonché coordinatrice dello staff in mare, contattabile all'utenza 349/8586758 fornita dal sodalizio istante;
- Sig.ra Manuela Napolione, referente coordinatrice dello staff a terra, contattabile all'utenza 339/1864487 fornita dal sodalizio istante.

ORDINA

Art. 1

Ai fini delle attività di cui alle superiori premesse e per l'intera durata delle stesse, tutti gli spazi all'uopo interessati sono interdetti ad ogni uso ed a qualunque accesso, fatte salve le ordinarie attività previste nelle aree immediatamente adiacenti.

In relazione a quanto sopra, assume eccezione ogni esigenza per pubblici interventi di soccorso e/o di polizia da parte dei competenti organi istituzionali.

Con il presente provvedimento, sono assentiti, per lo svolgimento della manifestazione, l'utilizzo dello scivolo pubblico limitrofo al Cantiere Navale Pasquini, nel rispetto delle prescrizioni sotto riportate; gli stalli di parcheggio lato mare di via Cervana (per riserva dei parcheggi per gli ufficiali di regata della manifestazione in argomento e delle autovetture dello staff – come individuato nell'allegato grafico allegato); il posizionamento n. 4 container



di dimensioni mt. 6x2,45 all'interno rispettivamente dell'area assentita in concessione all'istante giusta licenza 41/2008 rep. 254/08 del 24/06/2018 e concessione suppletiva n. 07/2012 rep. 161/2012 del 31/05/2012 e nell'area affidata in gestione giusta autorizzazione ex art. 45bis Cod. Nav. n. 04-03/2018 rep. 1407 del 21/11/2018 da parte della Regione Abruzzo in forza di concessione n. 59/2008 del 15/07/2008 (come meglio individuati nell'elaborato grafico) dal 15/03/2023 al 15/04/2023; l'uso, non esclusivo, dello scivolo pubblico nelle vicinanze dei Cantieri Pasquini, nei giorni 23 marzo e 26 marzo p.v. dalle ore 09:00 alle 18:00 circa.

Art. 2

La presente Ordinanza è subordinata all'osservanza delle seguenti prescrizioni/condizioni da parte degli organizzatori e degli addetti a vario titolo coinvolti nelle attività riconnesse alla Manifestazione:

- prima dell'inizio della manifestazione, il Sodalizio dovrà provvedere agli interventi necessari di pulizia e sistemazione dello scivolo pubblico limitrofo al Cantiere Navale Pasquini, volti a scongiurare possibili situazioni di rischio, e trasmetterne tempestivamente, una volta compiuto l'adempimento, adeguata documentazione fotografica all'Autorità di Sistema Portuale ed alla locale Autorità Marittima;
- ai fini della sicurezza dei partecipanti e degli assistenti, che usufruiranno dello scivolo sito nelle vicinanze dei cantieri Pasquini, così come richiesto nei giorni 23 marzo e 26 marzo p.v. dalle ore 09:00 alle 18:00 circa, considerato altresì il numero elevato degli stessi che potenzialmente potrebbero interferire con la presenza di attività di varo/alaggio di unità non coinvolte nella manifestazione, dovrà prevedersi un servizio di assistenza e vigilanza durante le operazioni nell'area coinvolta;
- ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'occupazione temporanea dell'area dei parcheggi – Via Cervana lato mare – , dovrà tenersi in considerazione il tratto che include il cancello di accesso alla concessione demaniale marittima “Boat Service” al fine di permettere il regolare accesso alla concessione;
- l'organizzatore dovrà valutare anche il rischio di caduta in mare predisponendo, laddove ritenuto necessario, idonei presidi di salvamento;
- prima dell'inizio della occupazione, ed al termine della stessa, dovrà essere trasmessa a questa Autorità una documentazione fotografica rappresentativa dello stato dei luoghi dell'area demaniale interessata;
- dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari atti a salvaguardare la pubblica incolumità, delimitando l'area con idonee recinzioni amovibili e visibili;
- dovranno essere adottate tutte le cautele atte a evitare qualsiasi disagio ambientale;
- gli addetti alle attività previste dovranno essere muniti dei necessari dispositivi di protezione individuale se dovuti;
- il predetto personale dovrà essere facilmente identificabile, dotato di apposito tesserino di riconoscimento e dovrà operare un monitoraggio continuo delle fasi di accesso, transito, sosta e deflusso di mezzi e persone verso le aree di rispettiva pertinenza;



- è fatto obbligo al richiedente di provvedere all'apposizione della segnaletica di divieto di sosta temporaneo con congruo anticipo rispetto all'inizio della manifestazione e comunque almeno 48 ore prima dall'inizio della occupazione assentita con il presente provvedimento;
- è fatto obbligo al soggetto richiedente di riconsegnare le aree oggetto di autorizzazione in pristino stato, libere e sgombrare, rimuovendo ogni attrezzatura di natura temporanea utilizzata per la delimitazione delle aree, e provvedendo altresì ad un servizio puntuale di raccolta rifiuti;
- evitare danni al manto stradale e ai beni demaniali autorizzati, e qualora si verificassero, provvedere al ripristino previa autorizzazione di questa Autorità;
- le attività a cui verte l'occupazione in parola dovranno avvenire nel pieno rispetto di ogni vigente disposizione legislativa, di qualunque ordine e grado, tenendo in considerazione anche ogni eventuale rischio di interferenza con le proprie od altrui attività operative limitrofe, nonché delle attuali misure di contenimento della diffusione del virus da Covid 19;
- la manifestazione dovrà svolgersi in condizioni meteo e di visibilità favorevoli;
- è fatta salva l'acquisizione di autorizzazioni e/o atti di assenso comunque denominati che, anche da parte di altri soggetti istituzionali, fossero nella fattispecie dovuti.

Art. 3

L'organizzatore della manifestazione, nella persona del legale rappresentante pro tempore del Sodalizio, assume il formale impegno alla piena osservanza delle superiori prescrizioni manlevando l'Autorità di Sistema e l'Autorità Marittima da responsabilità di qualunque titolo per i danni che dovessero derivare, a persone e/o beni dei soggetti partecipanti o di terzi, in dipendenza dello svolgimento delle attività oggetto del presente provvedimento, anche oltre i massimali della polizza RCT-RCO e della polizza fidejussoria vigenti ed agli atti d'ufficio.

L'Autorità Marittima e le Forze dell'Ordine cureranno la verifica della corretta attuazione delle prescrizioni contenute nella presente Ordinanza, avendo la facoltà, in ogni momento, di revocare o impedire lo svolgimento della manifestazione per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, per ragioni tutela della sicurezza e della pubblica incolumità.

Art. 4

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'opportuna diffusione, nonché con l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale. <https://www.porto.ancona.it/index.php/it/ordinanze>

I trasgressori della presente Ordinanza saranno perseguiti, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi degli artt. 1161 e 1174 Cod. Nav., nonché per le violazioni previste dal Codice della Strada per quanto applicabile.



I veicoli eventualmente parcheggiati in difformità dalle disposizioni contenute nell'art. 1 saranno rimossi e qualsivoglia sanzione, principale e accessoria e/o spesa riconnessa ivi compresa la rimozione e le spese di custodia, saranno solidalmente a carico del proprietario e/o del trasgressore.

Ancona, il 21/03/2023

Il Presidente

Ing. Vincenzo Garofalo

(documento firmato digitalmente ai sensi
Dlgs 82/2005 e norme collegate)

V° Il Funzionario Responsabile

Demanio Imprese e Lavoro portuale

(Con funzioni e poteri di firma di cui al Decreto presidenziale n. 37 del 28/02/2023)

Dott.ssa Chiara Gusella

(documento firmato digitalmente ai sensi Dlgs 82/2005 e norme collegate)

V° Il Segretario Generale

Dott. Salvatore Minervino

(documento firmato digitalmente ai sensi Dlgs 82/2005 e norme collegate)